

SCHEDA

MISURA NAZIONALE

Legge n. 208/2015 e s.m.i.

**Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno
(ZES unica Mezzogiorno)**

TEMPISTICA	Misura Attiva.
PROCEDURA BANDO/MISURA	Procedura Automatica (con Perizia a sostegno).
ATTIVITÀ FINANZIABILI	L'acquisizione, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno : Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
BENEFICIARI	<p>Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e natura giuridica aventi sede operativa in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (in quest'ultimo caso limitatamente alle zone 107.3 c), al di là del settore economico e dal regime contabile adottato, <u>ad eccezione di</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industria siderurgica; - Carbonifera; - Costruzione navale; - Fibre sintetiche; - Trasporti; - Produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; - Settore creditizio e finanziario, assicurativo; - Imprese in difficoltà. <p>Gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, soltanto, per la parte dell'attività commerciale eventualmente esercitata.</p>

TIPO DI AGEVOLAZIONE

REGIONI	GRANDI IMPRESE (e PMI in caso di grandi progetti di investimento)	MEDIE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR)	PICCOLE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR)
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	40%	50%	60%
Molise, Basilicata e Sardegna	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 €.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente con il Modello F24, in compensazione.

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione**. Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi.

SPESE AMMISSIBILI

Il Credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Sono ammessi gli acquisti relativi a:

- **Beni strumentali nuovi;**
- **Macchinari nuovi;**
- **Impianti e attrezzature nuovi;**

facenti parte di un progetto di **investimento iniziale** e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud Italia, (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Rientrano, quindi, nel perimetro dell'agevolazione gli investimenti relativi:

- alla creazione di un **nuovo stabilimento;**
- all'**ampliamento della capacità produttiva** di uno stabilimento esistente;
- alla **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- ad un **cambiamento** fondamentale del **processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente.

Di contro, **sono tassativamente esclusi dalla possibilità di beneficiare dell'agevolazione:**

- gli investimenti di **mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali";
- gli investimenti in **beni merce;**
- gli acquisti di **materiali di consumo;**
- gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

I beni concessi in leasing rientrano tra i beni agevolabili.

RETROATTIVITÀ E NOTE

Il credito d'imposta **è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il credito d'imposta **è cumulabile con il credito d'imposta previsto per i beni strumentali Impresa 4.0** a condizione che il credito concesso non superi il costo del macchinario agevolato.